

C.N.D.C.E.C. REGISTRO UFFICIALE 0003937 - 22/03/2016 USCITA

Allegati: 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 2 2 MAR. 2016

Spett. le Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa Viale Santa Panagia, n. 141 96100 Siracusa

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 79/2016 - Richiesta di cancellazione dall'Albo in fase propedeutica all'apertura del procedimento disciplinare

Con riferimento al Vostro quesito del 03.03.2016 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 3201 del 03.03.2016), con cui si domanda se il Consiglio dell'Ordine debba deliberare la cancellazione su richiesta dell'iscritto anche se risulta pendente in capo al medesimo l'attività propedeutica all'azione disciplinare ma non ancora l'apertura del procedimento disciplinare, si osserva quanto seque.

Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del Regolamento per l'esercizio dell'azione disciplinare territoriale -Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito "Il Consiglio....prima di provvedere all'apertura formale del procedimento disciplinare a carico di un iscritto all'Ordine, per i fatti di cui all'art. 1, può nominare un relatore, invita l'interessato a prendere visione degli atti che lo riquardano e a fornire i chiarimenti più opportuni in ordine ai fatti emersi, fissando un termine non inferiore a cinque giorni per il deposito di documenti e/o memorie. La fase preliminare si conclude o con l'archiviazione della notizia o con l'apertura del procedimento disciplinare".

Pur se l'apertura del procedimento non ha ancora avuto luogo, in tale fase preliminare l'iscritto viene comunque reso edotto dell'attività propedeutica ad un'eventuale apertura del procedimento disciplinare a proprio carico, poiché espressamente invitato all'uopo dal Consiglio di Disciplina a prendere visione degli atti che lo riguardano ed a fornire i necessari chiarimenti.

Nel caso di specie, si rappresenta che, qualora il Consiglio di Disciplina, esaurita la suddetta fase preliminare, abbia deliberato di aprire il procedimento disciplinare a carico del professionista, il Consiglio dell'Ordine non può deliberare la cancellazione del medesimo dall'Albo atteso che, ai sensi dell'art. 5, comma, 8 del Regolamento per l'esercizio dell'azione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015 "L'iscritto all'Albo, all'Elenco Speciale o al Registro del Tirocinio non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare".

Il procedimento disciplinare, infatti, una volta aperto, deve essere concluso. Se si consentisse all'incolpato di cancellarsi dall'albo in pendenza del procedimento, si finirebbe inevitabilmente per fornirgli il mezzo per sottrarsi all'eventuale sanzione (potendo poi iscriversi in altro Ordine restando impunito), vanificando così l'intero procedimento.

Viceversa, qualora l'apertura del procedimento disciplinare non abbia ancora avuto luogo, è facoltà del Consiglio dell'Ordine deliberare se cancellare o meno l'iscritto, fermo restando l'obbligo per il Consiglio di procedere in ogni caso per il recupero delle somme dovute dal professionista moroso.

Con i migliori saluti

Francesda Maione